



# ERSEL

---

## **POLICY PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE SU PRODOTTI E SERVIZI**

<b>Documento N°</b>	004
<b>Data</b>	25/09/2025
<b>Approvato da</b>	Consiglio di Amministrazione
<b>Società Interessate</b>	Ersel Banca Privata S.p.A. - Online SIM S.p.A.
<b>Decorrenza</b>	25/09/2025
<b>Versione</b>	06
<b>Pubblicazione su sito internet</b>	SI



<b>1. AMBITO NORMATIVO E DEFINIZIONI.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI ATTIVITÀ.....</b>	<b>5</b>
<b>3. ANALISI E VALUTAZIONE: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO .....</b>	<b>6</b>
<b>4. PREVENZIONE, MONITORAGGIO E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....</b>	<b>8</b>
<b>5. REPORTING, DISCLOSURE E REVISIONE .....</b>	<b>13</b>
<b>5.1 REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>13</b>
<b>5.2 DISCLOSURE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>14</b>
<b>5.3 DIFFUSIONE AI SOGGETTI RILEVANTI.....</b>	<b>14</b>
<b>5.4 DIFFUSIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI SULLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE.....</b>	<b>14</b>
<b>5.5 REVISIONE DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>15</b>



# 1. AMBITO NORMATIVO E DEFINIZIONI

## 1.1 AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 21, comma 1 bis) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, di seguito TUF) prevede che, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, i soggetti abilitati debbano:

1. adottare ogni misura ragionevole per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l'impresa - inclusi dirigenti, dipendenti e agenti collegati o persone direttamente o indirettamente connesse - e i clienti o fra due clienti al momento della prestazione, anche congiunta, di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio;
2. mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
3. quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma del punto precedente non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

I criteri generali enunciati nel citato art. 21 del TUF recepiscono i principi in tema di conflitti di interesse contenuti nella disciplina comunitaria, con particolare riguardo all'obbligo di tenere conto dei seguenti criteri minimi per la determinazione del tipo di conflitto che può insorgere al momento della prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori (o di una combinazione di essi):

- probabile realizzazione per l'impresa di un guadagno, ovvero di esclusione di una perdita finanziaria, a spese del cliente;
  - esistenza per l'impresa, nel risultato del servizio prestato o nell'operazione realizzata, di un interesse distinto da quello del cliente;
  - percezione di un incentivo finanziario o di altra natura che spinge l'impresa di investimento a privilegiare gli interessi di un altro cliente o di un gruppo di clienti rispetto al cliente interessato;
  - svolgimento da parte dell'impresa della stessa attività del cliente;
  - ricezione da parte della impresa di un incentivo (sotto forma di denaro, di beni o di servizi) corrisposto da un soggetto terzo diverso dal cliente, diverso dalle commissioni e dalle competenze normalmente fatturate per il servizio prestato al cliente;
4. elaborare, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse; in particolare, tale politica deve:
    - avere forma scritta;
    - essere adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della impresa;
    - consentire in riferimento ai servizi, alle attività di investimento ed ai servizi accessori prestati da o per conto dell'impresa l'individuazione delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
    - definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire i conflitti;
  5. assicurare che le procedure e le misure previste nella politica di gestione dei conflitti di interesse garantiscano un grado di indipendenza - appropriato rispetto alle dimensioni e alle attività della impresa e del gruppo di appartenenza, nonché alla rilevanza del rischio che gli interessi dei clienti siano danneggiati - ai soggetti rilevanti impegnati nelle attività professionali che implicano un conflitto di interesse, tenendo conto che tali procedure devono:
    - impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti;



- prevedere una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
  - eliminare ogni legame diretto tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano attività differenti;
    - impedire o limitare l'esercizio da parte di soggetti terzi di un'influenza indebita nella modalità di svolgimento dell'attività da parte del soggetto rilevante;
    - impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva del soggetto rilevante a servizi e attività di investimento o servizi accessori;
6. tenere ed aggiornare regolarmente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti da Ersel S.p.A. (o per suo conto) per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

L'articolo 135-vicies quinquies comma 1) del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari) prevede che i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa debbano:

1. mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.
2. informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma del comma 1 non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.
3. stabilire specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull'interesse del cliente, valutando in particolare la contestualità dell'operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente, al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti.
4. applicare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/2359<sup>1</sup> relativo agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

## 1.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si adottano le seguenti definizioni:

- «**Banca/Società**»: Ersel Banca Privata S.p.A.;
- «**Gruppo**»: il gruppo ERSEL;
- «**SIM/Società**»: Online SIM S.p.A.
- «**Cliente**»: persona fisica o giuridica alla quale la Banca e la SIM prestano servizi di investimento e/o servizi accessori;
- «**Soggetto Rilevante**» in relazione alla Società, uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
  - a. amministratore, socio o equivalente, dirigente o consulente finanziario;
  - b. impiegato nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società e che partecipi alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della Società stessa;
  - c. persona fisica che partecipi direttamente alla prestazione di servizi nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di

---

<sup>1</sup> Il Regolamento (UE) 2017/2359 integra la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD) anche questa applicabile agli Intermediari assicurativi in tema di Conflitti di Interesse (articoli 27 e 28).



attività di investimento da parte della Società stessa.

### 1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Politica è applicabile alla Banca e ad Online SIM. Si precisa, in ogni caso, come quest'ultima abbia incarico di svolgere a favore della clientela il solo servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.

Si specifica, infine, come per la SIM non trovi applicazione la normativa inerente alla distribuzione di prodotti assicurativi in quando la stessa non offre alla propria clientela polizze assicurative.

## 2. DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI ATTIVITÀ

Il presente documento (di seguito anche "Policy") definisce la politica di gestione dei conflitti d'interessi che la Banca e la SIM hanno adottato nel rispetto dei principi e degli obblighi contenuti nella citata normativa comunitaria. L'approvazione della Policy è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca e della SIM con parere favorevole degli amministratori indipendenti.

La Policy individua le attività e le regole adottate dalla Banca e dalla SIM al fine di delineare ed attivare un processo di individuazione, analisi, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, in grado di rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse del cliente. Tale processo si articola nei seguenti momenti:

- *Analisi e valutazione – Identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse:* delinea le modalità attraverso le quali la Banca e la SIM procedono alla individuazione delle situazioni di possibile conflitto di interesse, tenuto conto delle tipologie di interessi che consentono la determinazione dei potenziali conflitti;
- *Prevenzione, monitoraggio e gestione delle situazioni di conflitto di interesse:* descrive le modalità attraverso le quali la Banca e la SIM identificano su base continuativa l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse e, al fine di prevenirle, individua i presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dalla Banca e dalla SIM;
- *Reporting e disclosure:* rappresenta le condizioni in presenza delle quali è necessario che la Banca e la SIM comunichino ai propri Clienti l'esistenza dei conflitti (*disclosure* dei conflitti di interesse) e le modalità da adottare per effettuare tale comunicazione. Sono inoltre illustrate le modalità attraverso le quali viene fornita specifica informativa ai Soggetti Rilevanti (Diffusione ai Soggetti Rilevanti) e alle diverse funzioni della Banca e della SIM coinvolte nella situazione di conflitto (Diffusione delle informazioni sulle situazioni di conflitto di interesse).

Una sintesi della presente Policy è fornita al cliente (o potenziale cliente) in tempo utile, prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base delle politiche di gestione adottate dalla Banca e dalla SIM in materia di conflitti di interesse.



### 3. ANALISI E VALUTAZIONE: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO

La Società ha effettuato una preliminare mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione ai servizi di investimento prestati ed alla articolazione organizzativa, operativa e societaria in essere alla data della presente Policy. A tali fini, la Società ha individuato le diverse fattispecie di conflitto di interesse riscontrabili nello svolgimento dei servizi di investimento e/o accessori, tenuto conto degli interessi della Banca e della SIM stessa nello svolgimento delle diverse attività, dei rapporti di Gruppo, degli interessi dei Soggetti Rilevanti coinvolti nella prestazione dei servizi di investimento.

A fronte della mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse, la Società ha proceduto ad una analisi volta a individuare le situazioni effettive di conflitto, il relativo possibile pregiudizio per i clienti ed i presidi di controllo e disclosure ritenuti appropriati.

La mappatura effettuata e la connessa analisi è una rappresentazione statica, ad una data predeterminata, di una realtà sottoposta a continui cambiamenti. I fattori di cambiamento che rendono indispensabile un aggiornamento sono rinvenibili, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti:

- modifiche nell'articolazione dei servizi e delle attività di investimento;
- modifiche nell'articolazione organizzativa;
- modifiche nell'assetto societario;
- modifiche nell'articolazione organizzativa, operativa e strategica del Gruppo;
- modifiche nella configurazione degli interessi dei Soggetti Rilevanti.

La costante innovazione di prodotto e di processo, unitamente alla rilevanza di fattori esogeni alla sfera di influenza della Società, rendono quindi indispensabile procedere ad un'attività costante di aggiornamento della mappatura dei conflitti di interesse, sulla base di flussi informativi interni ed esterni alla organizzazione aziendale.

A tale scopo, la Società ha individuato nella Funzione Compliance la struttura interna alla quale compete il compito di procedere all'aggiornamento della mappatura dei conflitti di interesse, attivandosi per identificare tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi che possono sorgere nella prestazione dei seguenti servizi ed attività di investimento:

- Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
- Negoziazione in conto proprio;
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- Gestione di portafogli;
- Consulenza in materia di investimenti<sup>2</sup>;
- Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile<sup>3</sup>.

Nella mappatura dei conflitti potenziali, la Funzione Compliance evidenzia tutte le situazioni in cui, nella prestazione di un servizio di investimento, possano insorgere conflitti con l'interesse della Banca o della SIM, con una delle diverse entità del Gruppo di appartenenza, con quello dei Soggetti Rilevanti ovvero con quello

---

<sup>2</sup> Compresa la consulenza su prodotti assicurativi.

<sup>3</sup> Come già esplicitato al paragrafo 1.3 Online SIM svolge il solo servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.



di altri Clienti, avendo come riferimento le categorie introdotte dalla regolamentazione comunitaria vigente e riassunte nel precedente paragrafo 1.1.

In dettaglio, e tenuto conto delle casistiche introdotte dalla normativa, i conflitti d'interesse che la Società deve monitorare e gestire sono ricondotti a situazioni in cui:

- l'interesse di uno o più Soggetti Rilevanti confligge con quello dei Clienti;
- l'interesse di uno o più Clienti confligge con quello di altri Clienti.

Con riferimento alle situazioni sopra enunciate, si specifica che:

1. nella definizione della "sfera" degli interessi della Società si è tenuto conto di tutte le attività poste in essere dalla stessa alla data del presente documento (non solo i servizi di investimento prestati, nonché di compravendita di strumenti finanziari ai fini della gestione del patrimonio della Società). Sono stati inoltre, individuati tutti i possibili rapporti in relazione ai quali è possibile che sorga un interesse in conflitto con quello dei clienti;
2. nella individuazione dei conflitti in relazione al Gruppo di appartenenza sono stati rilevati tutti i possibili ambiti operativi riferibili alla capogruppo, alle società controllate e collegate;
3. relativamente ai Soggetti Rilevanti, si rimanda al relativo Regolamento in tema.

In tale prospettiva, nella presente Policy, il Gruppo ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento. I principali conflitti di interesse in concreto rilevati sono di seguito indicati:

- il Sub-collocamento da parte della Banca di quote di OICR istituiti da società del Gruppo;
- la prestazione del servizio di consulenza qualora esso abbia ad oggetto:
  - quote di OICR istituiti o collocati da società del Gruppo;
  - strumenti per i quali la Banca riceve retrocessione di commissioni ovvero strumenti emessi da società partecipate/partecipanti/collegate alla Banca in via diretta o indiretta;
  - prodotti assicurativi al cui interno siano presenti prodotti finanziari emessi/istituiti da società del Gruppo.
- l'esecuzione di ordini per conto dei clienti e la ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, nell'ambito del servizio di gestione di portafogli;
- l'inserimento di quote di OICR istituiti o collocati da società del Gruppo nei portafogli gestiti per conto terzi;
- la percezione, per il servizio di gestione di portafogli, in presenza di una percentuale minima di investimenti in fondi del Gruppo, di commissioni di gestione in misura ridotta sulla quota parte dei patrimoni gestiti investita in prodotti di Gruppo (in caso di linee c.d. "Chiuse" ad oggi non più sottoscrivibili; per maggiori dettagli, vedere la Procedura di selezione degli OICR del Gruppo);
- parte della remunerazione variabile di alcuni Consulenti Finanziari potrebbe essere legata percentualmente al volume delle commissioni che la Banca, o altre società del Gruppo, percepiscono dai clienti per la prestazione dei servizi di investimento.



## 4. PREVENZIONE, MONITORAGGIO E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

I presidi organizzativi prevedono l'adozione di un sistema di governance che consenta di ridurre il rischio potenziale di conflitto di interesse da parte dei soggetti rilevanti in riferimento alla prestazione dei Servizi svolti dalla Società. A tal riguardo, la struttura organizzativa adottata dalla Società prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili con la prevenzione dei conflitti d'interesse.

A tal fine, la stessa ha adottato una serie di procedure e misure organizzative volte a:

- controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un conflitto di interesse, quando lo scambio di informazioni possa in qualche modo ledere gli interessi di uno o più clienti;
- gestire correttamente le informazioni privilegiate relative alla Società e/o alle società quotate Clienti;
- disciplinare i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali, dei dipendenti, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale e agli obblighi di riservatezza.

Le misure di prevenzione adottate sono di seguito sintetizzate:

- **Codice di comportamento interno**  
È stata elaborata una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali l'imparzialità, il rispetto del segreto professionale e la priorità assoluta degli interessi del Cliente mediante l'adozione di un codice interno di comportamento. All'interno del documento sono anche disciplinati gli aspetti normativi e procedurali relativi alle operazioni personali cui si rimanda per i dettagli inerenti all'applicazione. Al fine di consentire l'attuazione e l'osservanza di quanto previsto dal suddetto codice, la Società ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel codice.
- **Politica di remunerazione e incentivazione dei Consulenti Finanziari**  
La policy definisce il sistema di remunerazione e di incentivazione in coerenza con le strategie, gli obiettivi e i risultati aziendali opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi assunti e tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento ai Clienti.
- **Policy in materia di incentivi**  
La policy individua le attività e le regole adottate dalla Banca e dalla SIM al fine di delineare ed attivare un processo di individuazione, analisi e gestione degli incentivi, in grado di rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse del Cliente.
- **Funzioni di controllo**  
La Società, in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all'interno della propria struttura la Funzione di Compliance. Tale Funzione, ha tra gli altri, il compito di contribuire a preservare la Banca ed il Gruppo dal rischio di non conformità del proprio assetto organizzativo interno, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Banca e dal Gruppo sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali.
- **Separatezza ed indipendenza funzionale**  
Le misure di prevenzione di situazioni "strutturali" di conflitto di interesse comprendono disposizioni



permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa e gerarchica delle attività.

- **Barriere informative**

Consistono nei cosiddetti “Chinese Walls”, ossia soluzioni organizzative in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l’obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni confidenziali o privilegiate tra i dipendenti e i collaboratori.

- **Watch List**

Sono liste di controllo indicanti gli emittenti strumenti finanziari in cui amministratori e consulenti della Società ricoprono incarichi rilevanti, utilizzate per monitorare l’operatività della Società o di altre società del Gruppo nonché dei dipendenti, collaboratori ed amministratori i quali, nello svolgimento delle proprie funzioni, potrebbero acquisire informazioni confidenziali relative agli strumenti finanziari di cui sopra ed ai rispettivi emittenti.

- **Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste<sup>4</sup>**

La Banca si è dotata di un modello di valutazione di adeguatezza che si prefigge, tra gli obiettivi, di contribuire a contenere gli effetti di situazioni potenzialmente pregiudizievoli per i Clienti in conseguenza di conflitti di interesse, determinando, tra il resto, parametri e criteri oggettivi al fine di evitare, ad esempio, comportamenti differenti nella classificazione dei prodotti aventi caratteristiche equivalenti.

Sono, peraltro, previsti moduli formativi dedicati alla valutazione di adeguatezza affinché i Consulenti Finanziari possiedano un adeguato livello di conoscenza e competenze anche con riferimento agli strumenti finanziari offerti dall’intermediario.

- **Strategie di Best Execution**

Conformemente alla normativa vigente, la Banca ha adottato misure organizzative volte a garantire l’esecuzione o la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. Così come previsto dal Regolamento “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini”, la struttura di gestione di patrimoni si avvale della separata struttura di ricezione/trasmissione/esecuzione di ordini.

- **Policy ESG**

La Banca intende integrare nella valutazione e selezione delle opportunità di investimento alla base dell’ideazione e gestione dei propri prodotti anche considerazioni di carattere extra-finanziario, che mirino a generare un valore aggiunto sociale e ambientale. Ersel rispetta i principi e le regole dettati dalla normativa ESG, in piena consapevolezza della propria responsabilità nei confronti della comunità, e svolge la sua attività in modo equo e trasparente. In tal senso, ogni dipendente e collaboratore dell’azienda si impegna a mantenere l’assoluta riservatezza delle informazioni ricevute, ad osservare le regole poste dall’azienda, a non intraprendere azioni che siano in conflitto con gli interessi dell’azienda e a non trarre benefici personali dalle informazioni di cui può entrare in possesso nello svolgimento dell’attività lavorativa.

- **Processo di investimento**

Relativamente alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Banca ha istituito un formalizzato processo decisionale per la definizione ed il controllo delle strategie di gestione, dell’asset allocation e delle decisioni di investimento. Tale processo di investimento consente di garantire una selezione indipendente degli investimenti per i portafogli gestiti.

- **Divieto di percezione di retrocessioni da OICR nel servizio di gestione di portafogli**

Nell’ambito del servizio di gestione di portafogli, la Banca si impegna a non percepire retrocessioni di commissioni dalle relative Management Company a fronte del solo investimento del patrimonio conferito in gestione dalla clientela in OICR “target”. Ove ciò non fosse possibile, la Banca si impegna a riconoscere ai clienti quanto retrocesso dalla Management Company.

- **Regolamento soggetti collegati**

La Società adotta tale Regolamento allo scopo di individuare le procedure applicabili alle operazioni con Soggetti Collegati volte a preservare l’integrità dei processi decisionali e a garantire il rispetto dei limiti

---

<sup>4</sup> La SIM presta esclusivamente il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, pertanto, la SIM svolge la valutazione dell’appropriatezza di cui all’articolo 42 del Regolamento Intermediari nella prestazione di tale servizio di investimento.



prudenziali previsti nel compimento di dette operazioni. Esso individua il perimetro dei soggetti collegati della Società, i settori di attività e la tipologia di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interessi.

- **Procedura di selezione degli OICR collegati**

La policy individua nell'ambito dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti le condizioni ed i limiti relativi all'utilizzo degli OICR promossi o gestiti dalle SGR del gruppo ERSEL. A tale scopo, vengono individuate le c.d. Market list e Manager List ovvero apposite liste per indicare quali titoli possano essere sottoscritti nel servizio di gestione o nei servizi amministrati. Per i prodotti gestiti la lista di riferimento è la Manager List, mentre per i prodotti in consulenza è la Market List. La gestione dei conflitti di interesse viene normata attraverso la definizione della permanenza o meno dei singoli titoli nelle liste sopra citate.

- **Procedura flussi informativi tra la capogruppo Ersel e le società non finanziarie del gruppo**

La Banca ha adottato tale procedura al fine di mitigare i rischi connessi a quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 285 relativamente alla detenzione di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie. La stessa impartisce direttive ed istruzioni alle Società non finanziarie facenti parte del Gruppo Bancario con l'obiettivo di definire i flussi informativi intercorrenti tra la Capogruppo Ersel S.p.A. e le Società non finanziarie del Gruppo. In caso di apertura di un rapporto presso la Società non finanziaria di una società quotata o con una società collegata ad una società quotata, ai fini di mitigare il rischio di conflitti di interessi, Ersel S.p.A. prevederà un blocco operativo sull'emittente al fine che gli stessi non possano essere oggetto di investimento né in consulenza né in gestione.

- **Procedure operative**

Procedure operative che rendono impossibile avvantaggiare un cliente a danno di un altro con obbligo di definizione dell'ordine del cliente prima dell'esecuzione e, in caso di eseguito parziale, riparto dello stesso pro-quota.

- **Regole di definizione e di monitoraggio del peso delle disponibilità liquide delle gestioni patrimoniali**

Il Comitato di Asset Allocation non può in via ordinaria definire un asset allocation dei Portafogli modello con un'incidenza superiore al 5% in giacenze liquide. Solo in situazioni di mercato eccezionali e al solo scopo di tutelare il patrimonio della clientela - motivando la decisione nel relativo Verbale – il Comitato può attribuire a tale componente un peso maggiore per un arco temporale definito.

- **Disclosure alla clientela**

Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca e la SIM informano chiaramente i Clienti della natura generale e delle fonti dei conflitti di interesse. In particolare, la Banca e la SIM comunicano ai Clienti tutte le situazioni di conflitto di interesse note ai soggetti che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori in cui tali conflitti si manifestano.

La Funzione Compliance è incaricata di valutare la significatività del conflitto, in relazione alle singole fattispecie ed alle caratteristiche dei clienti.

Ad essa è inoltre demandato il compito di effettuare una valutazione qualitativa in merito all'efficacia dei presidi posti in essere per eliminare il rischio che il conflitto cagioni un danno pregiudizievole al Cliente. In tal senso, il presidio viene giudicato adeguato quando garantisce di eliminare il pregiudizio che potrebbe derivare al Cliente in conseguenza del conflitto identificato.

La Funzione Compliance è inoltre incaricata di:

- tenere ed aggiornare il Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti d'interesse pregiudizievoli;



- verificare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale disclosure dei conflitti d'interessi individuati.

A tale struttura è inoltre attribuita la facoltà di eseguire qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria al monitoraggio ed al governo dei conflitti d'interessi.

Data la complessità e varietà delle situazioni di conflitto di interesse individuate, la Banca e la SIM hanno inoltre previsto una specifica attività di monitoraggio; tale attività è disegnata in funzione delle diverse categorie di soggetti coinvolti:

- Società e altri clienti;
- Gruppo;
- Soggetti rilevanti.

#### *Società ed altri clienti*

Con specifico riferimento ai conflitti che possono insorgere tra la Società ed i Clienti e tra i singoli Clienti nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e accessori, il personale preposto alla prestazione di tali servizi, nonché i relativi responsabili, sono tenuti, ciascuno per la propria competenza, ad identificare e segnalare nuove situazioni di conflitto che potrebbero insorgere con i clienti, ovvero circostanze idonee ad inficiare l'efficacia delle misure già adottate.

I soggetti che rilevano nell'ambito della propria attività l'insorgenza di nuove tipologie di conflitto devono evidenziarli alla Funzione Compliance provvedendo, altresì, a indicare misure di gestione idonee a mitigare il conflitto.

I conflitti di interesse come sopra rilevati sono successivamente censiti all'interno del registro dei conflitti di interesse e riesaminati dalla Funzione di Compliance almeno una volta l'anno.

#### *Gruppo*

Relativamente ai conflitti che possono insorgere tra l'interesse del Gruppo e quello dei Clienti, la Funzione Compliance riceve dall'ufficio Affari Societari i flussi informativi necessari per il puntuale censimento e monitoraggio delle situazioni di conflitto potenziale.

#### *Soggetti Rilevanti*

Nell'ambito dei Soggetti Rilevanti, particolare attenzione è data ai conflitti che possono avere origine per il coinvolgimento in operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi.

A tali fine, si deve intendere:

- **per Parte Correlata:**  
l'Esponente Aziendale; il Partecipante al capitale sociale; il soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole; il c.d. personale più rilevante - identificato ai sensi delle



disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione - in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del Gruppo.

▪ **per Soggetto Connesso:**

la società e l'impresa, anche costituita in forma non societaria controllate da una Parte Correlata; i soggetti che controllano il Partecipante e il soggetto diverso dal partecipante in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata; gli Stretti Familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

L'Ufficio Affari Societari individua ed aggiorna l'elenco di tutti i soggetti Parti Correlate e Soggetti Connessi rilevanti ai sensi della definizione di cui al paragrafo 1.2.

Nell'ambito dei soggetti che potenzialmente possono presentare rilievi di collegamento o di conflitto di interesse con la Società si identificano due macrocategorie:

- le parti correlate
- i soggetti collegati.

L'identificazione anagrafica dei Soggetti di cui sopra e il loro continuo riconoscimento è assicurato dall'Ufficio Affari Societari.

L'Ufficio Affari Societari, sulla base delle conoscenze ed evidenze in suo possesso, individua i Soggetti Collegati e le Parti Correlate raccogliendo tutte le informazioni necessarie; con cadenza almeno annuale, o con periodicità inferiore in caso di variazioni rilevanti valuta l'aggiornamento delle informazioni in suo possesso.

A tale scopo l'Ufficio Affari Societari ottiene una dichiarazione da parte dei Soggetti Collegati in cui il Soggetto Collegato segnala tutti i rapporti intrattenuti con altri soggetti che possono essere ricondotti nell'alveo del Soggetto Collegato stesso ai sensi della normativa di riferimento. L'ufficio Affari Societari si occupa anche dell'inserimento a sistema dei dati ricevuti (c.d. anagrafica o alberatura dei soggetti collegati).

In occasione di operazioni effettuate con Soggetti Collegati, l'Ufficio Affari Societari (che agisce da tramite per la presentazione dell'operazione al Consiglio di Amministrazione) si occupa dei conseguenti adempimenti relativi alla valutazione delle operazioni richieste dal sistema informativo nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate a cui si fa integrale rinvio.

Al fine di assicurare un quadro completo dell'insieme delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Società, l'Ufficio Affari Societari fornisce, annualmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un'informativa che riepiloga tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse dalla Società.

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con parti Correlate e Soggetti Connessi.

La Funzione Risk Management cura la verifica dei rischi, inclusi quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con Parti Collegate ed il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.



La Funzione Compliance verifica il rispetto delle politiche e delle procedure in relazione agli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna e valutare quali delle casistiche esaminate diano origine a concreti conflitti d'interesse.

La Funzione Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Società e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Società ai rischi derivanti da transazioni con Parti Collegate e da altri conflitti di interesse; se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

## **5. REPORTING, DISCLOSURE E REVISIONE**

### **5.1 REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Il registro dei conflitti di interesse, richiesto dall'attuale normativa, è redatto e tenuto costantemente aggiornato dalla Funzione Compliance, in base ai servizi di investimento o accessori svolti dalla Società, per i quali sia sorto o nel caso di attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi, che rischia di ledere gli interessi dei clienti.

Scopo di tale registro è quello di recare una casistica delle attività che hanno generato conflitti di interesse.

Il registro, unico a livello di Gruppo, prevede "viste" specifiche per ogni intermediario autorizzato ed è costituito da quattro sezioni:

Sezione A – conflitti effettivi e potenziali delle società del Gruppo;

Sezione B – conflitti derivanti da strumenti/prodotti istituiti, gestiti, sottoscritti o distribuiti da società del Gruppo o da entità con cui la Banca intrattiene rapporti contrattuali/economici anche nell'ambito di un contratto di advisory non indipendente;

Sezione C – conflitti derivanti da nominativi dei clienti che aprono rapporti con le società non finanziarie collegate al Gruppo Ersel;

Sezione D – conflitti derivanti da operazioni in Club Deal nelle quali una o più società del Gruppo risultano coinvolte direttamente insieme alla propria clientela.

La Sezione C deriva dalle valutazioni in tema di assetti partecipativi svolte a seguito delle acquisizioni di partecipazioni in società non finanziarie da parte di Ersel S.p.A.. Tale sezione ha il fine di mitigare i rischi di conflitti di interesse presenti tra Ersel S.p.A. e le società connesse e collegate.

La Sezione D, invece, ha lo scopo di tenere traccia dei conflitti derivanti dalla partecipazione, insieme alla propria clientela, di una o più società del Gruppo ad operazioni di Club Deal.

Si precisa, inoltre, che la Sezione B è generalmente aggiornata nella sua totalità in sede di verifica annuale della Funzione Compliance, fatto salvo eventuali informative che giungessero direttamente alla stessa.



Il Registro conflitti, in occasione della verifica di Compliance e relativo aggiornamento, è sottoposto al Consiglio di Amministrazione per condivisione e approvazione.

## **5.2 DISCLOSURE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Qualora, malgrado i presidi organizzativi e amministrativi adottati, non sia possibile assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente possa essere evitato, la Società, previo passaggio in Consiglio di Amministrazione, provvede a fornire adeguata informativa scritta al Cliente riguardo la sussistenza di tale conflitto.

La struttura incaricata di effettuare tale valutazione è la Funzione Compliance, che si avvale, a tal fine, della collaborazione delle altre strutture della Società.

Sempre alla Funzione Compliance è inoltre demandata la responsabilità di definire le modalità di disclosure nei confronti del cliente.

Sulla base della mappatura effettuata alla data della presente Policy, le situazioni di conflitto da comunicare al cliente prima della prestazione del servizio attengono quanto descritto al precedente paragrafo 3.

È cura della Funzione Compliance l'individuazione di eventuali altre situazioni di conflitto che si ritenga opportuno comunicare ai clienti, anche in data successiva alla emanazione della Policy.

Le comunicazioni fornite al cliente contengono in ogni caso informazioni riguardo la natura generale e la fonte del conflitto, al fine di consentire al Cliente di assumere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

## **5.3 DIFFUSIONE AI SOGGETTI RILEVANTI**

La diffusione della presente Policy al personale della Società coinvolto nello svolgimento dei servizi di investimento ed ai Soggetti Rilevanti avviene tramite la pubblicazione sulla intranet aziendale.

## **5.4 DIFFUSIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI SULLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE**

La Funzione Compliance, individuato un eventuale conflitto, si interfaccia con le funzioni interne al fine di individuare le mitigazioni necessarie.

In particolare, una volta rilevata l'effettività di un conflitto d'interesse, la struttura attiva, qualora lo ritenga necessario, una comunicazione all'Area Information Technology che è incaricata di adeguare i sistemi in uso per la segnalazione del conflitto d'interesse sullo strumento finanziario in questione, ogni qualvolta esso sia oggetto della prestazione di un servizio al cliente.



## **5.5 REVISIONE DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

La revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse, riferita sia al processo di individuazione dei possibili conflitti sia all'adeguatezza delle misure adottate per prevenirli, viene effettuata con frequenza annuale e comunque in occasione del verificarsi di ogni rilevante innovazione operativa. Tali modifiche apportate alla politica di gestione dei conflitti sono tempestivamente notificate al Cliente.